



R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 222 ⁽¹⁾.

Incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1927, n. 51, convertito in legge dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2421.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

1. L'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i Comuni con più di 100.000 abitanti ed in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di Provincia, o tra quelli con più di 50.000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei ⁽³⁾.
Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387 ⁽⁴⁾.

(3) Vedi l'art. 1, L. 26 novembre 1975, n. 621.

(4) Recante norme sul divieto di assunzione di nuovo personale nell'amministrazione dello Stato e sul riordinamento dei servizi.

2. Spetta all'Istituto centrale di statistica, inteso il Ministero dell'economia nazionale e quello delle corporazioni, di determinare la quantità e la qualità delle derrate e delle merci e servizi da prendere in esame per il calcolo degli indici e di diramare le istruzioni, affinché la raccolta dei dati avvenga con uniformità di criteri e con rigore di metodo.

3. Le rivelazioni dei dati e le elaborazioni sono affidate ai Comuni. L'Istituto centrale di statistica promuoverà i provvedimenti opportuni per l'organizzazione dei servizi di statistica locale e per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori concernenti il calcolo degli indici.

All'uopo potrà anche valersi del concorso della Confederazione generale degli enti autarchici.

Nessuna Amministrazione pubblica, ente parastatale, organizzazione sindacale, ente privato comunque soggetto a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, all'infuori dei Comuni incaricati dall'Istituto centrale di statistica, può pubblicare indici del costo della vita, ancorché abbia provveduto in passato a tali elaborazioni.

4. Presso i Comuni incaricati di calcolare gli indici del costo della vita saranno costituite apposite Commissioni, sotto la presidenza del podestà, o di un suo delegato, composte da un ispettore del lavoro, dal capo dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio, da rappresentanti delle Federazioni dei datori di lavoro in numero non superiore a tre, e da altrettanti rappresentanti delle Federazioni dei sindacati dei lavoratori.

Il capo dell'Ufficio di statistica del Comune interviene come relatore con voto deliberativo.

Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, è dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza di L. 3.000 ⁽⁵⁾.

La spesa relativa farà carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica ⁽⁶⁾.

Spetta all'Istituto centrale di statistica di concerto col Ministero dell'economia nazionale e con quello delle corporazioni, di stabilire per ciascuna località quali associazioni di datori di lavoro e di lavoratori debbono provvedere alla designazione dei rappresentanti.

(5) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 2, L. 26 novembre 1975, n. 621.

(6) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 2, L. 26 novembre 1975, n. 621.

5. La Commissione ha il compito di controllare i prezzi rivelati dagli uffici e la elaborazione dei dati, applicando le disposizioni dettate dall'Istituto centrale di statistica inizialmente e in prosieguo di tempo.

La Commissione non può variare i criteri di carattere metodologico fissati dall'Istituto centrale di statistica. Contro le decisioni delle Commissioni comunali relative alla formazione degli indici, è ammesso il ricorso all'Istituto centrale di statistica, il quale costituirà all'uopo una Commissione presieduta dal suo presidente, con facoltà di farsi rappresentare, e formata dal direttore generale dello stesso Istituto e dal direttore generale del lavoro.

6. Gli indici saranno calcolati prendendo per base i prezzi del mese che sarà indicato dall'Istituto centrale di statistica.

Dopo trascorsi cinque mesi da quello per il quale saranno calcolati i numeri indici non potranno essere proseguite le serie dei numeri indici attualmente calcolati dai Comuni, Camere di commercio, altri uffici pubblici, enti parastatali o enti privati comunque sottoposti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato. L'Istituto centrale di statistica può autorizzare alcuni Comuni a calcolare in prosecuzione di una delle vecchie serie i risultati dipendenti dall'applicazione degli indici della nuova serie.

I Comuni autorizzati a calcolare gli indici del costo della vita possono anche pubblicarli. Eguale facoltà è concessa alla Confederazione generale degli enti autarchici. Nessuna limitazione è posta alla riproduzione degli indici.

7. È fatto obbligo agli esercenti e a tutti coloro che verranno richiesti di notizie per la raccolta dei dati occorrenti per la formazione degli indici di corrispondere alle domande.

In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate ed incomplete, si applicheranno le disposizioni previste nell' *art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162*.

8. Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
